

ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI

In una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, il D.Lgs. n.151 del 2015 ha stabilito all'art. 21 comma 4, l'abolizione dell'obbligo a carico dello stesso, di avere un registro infortuni.

Tale decreto, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è diventato effettivo a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto, quindi **dal 23 dicembre 2015**.

Resta invece immutato, l'obbligo di denuncia all'INAIL degli infortuni accaduti ai dipendenti prestatori d'opera, così come previsto dall'articolo 53 del d.p.r. n.1124/1965, modificato dal D.Lgs. n.151 del 2015 articolo 21 comma 1, lett.b). Il datore di lavoro, accedendo alla pagina personale "My INAIL" del portale INAIL, provvederà a inoltrare la denuncia.

Siccome il registro infortuni è sempre stato un utile strumento di verifica della situazione infortunistica aziendale di cui si deve obbligatoriamente discutere nell'ambito della riunione annuale per la sicurezza, oltre che ad essere un' importantissima fonte informativa per le persone che in azienda devono procedere all'individuazione e valutazione dei rischi, **si suggerisce caldamente di tenere comunque una registrazione scritta o informatizzata di tutti gli infortuni avvenuti.**

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento sul contenuto della presente circolare.

Cordiali saluti.

Trescore B., 20.01.2016

TSL Servizi S.r.l.